COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI FROSINONE

**RICORSO**

**con istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/92**

**e proposta di mediazione**

del sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cod. fisc……………………….), nato a………………………….. e residente a………………………., nella qualità di legale rappresentante p.t. del………………………………. (cod. fisc……………………..), con sede in Frosinone………………………………….., con domicilio digitale………………………..;

contro

**Comune di Frosinone** (cod. fisc. 00264560608), in persona del Sindaco p.t., con sede in Frosinone Piazza VI Dicembre;

avverso

la nota prot. n…………del…………….., notificata via pec il…………………….., con la quale il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Comune di Frosinone ha rigettato la richiesta di rimborso parziale della TARI relativa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

**PREMESSA**

Con domanda presentata in data………………….. **(all. 1)**, il sottoscritto……………………., nella qualità di legale rappresentante p.t. del………………………………., premesso che, ai sensi dell’art. 24 del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI” del Comune di Frosinone (approvato con delibera di G.C. n. 34 del 19/5/2014), in caso di *“mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero l'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento”*, il tributo è dovuto nella misura del 20% dell’imponibile accertato; considerato che dal 2007 al 2018 la raccolta differenziata non ha mai superato il limite minimo del 65% previsto dalla legislazione statale (d.lgs. n. 152/16) e dal regolamento comunale, ha richiesto al Comune di Frosinone il rimborso della somma di euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari all’80% della TARI versata in relazione agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 **(all. 2)**.

Con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, notificata via \_\_\_\_\_ in data……………. **(all. 3)**,il Comune ha rigettato la richiesta di rimborso sull’assunto che il capitolato d’appalto inerente l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani antecedente all’ottobre 2017 non prevedeva fattispecie legate al mancato raggiungimento di valori percentuali di raccolta differenziata.

Il provvedimento impugnato risulta palesemente illegittimo, per le seguenti considerazioni in

**DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 656, della L. n. 147/2013, dell’art. 24 del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI” del Comune di Frosinone approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 19/5/2014 nonché dell’art. 205, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di corrispettività che presiede alla prestazione e pagamento di servizi pubblici. Errata motivazione.**

La TARI (tassa sui rifiuti), è disciplinata dai commi da 641 a 668 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, che individuano i presupposti della stessa ed i criteri di determinazione della tariffa, sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 della Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).

Nonostante la tassa sia dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, tuttavia il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusioni e riduzioni, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie o c.d. tecniche (i cui presupposti sono già fissati dalla legge), e facoltative (spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate).

Per ciò che è qui di interesse, in tema di riduzione obbligatorie o c.d. tecniche, l’art. 1, comma 656, della L. n. 147/2013 stabilisce: *“La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”*.

Il Comune di Frosinone, pur non essendone tenuto, in quanto previsto dalla legge, ha pedissequamente recepito tale ipotesi di riduzione obbligatoria nel “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI” approvato con delibera di Giunta n. 34 del 19/5/2014 **(all. 4)**, al 3° comma dell’art. 24 (intitolato “Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio”).

Inoltre, il legislatore, prima con il d.lgs. n. 22/1997 (art. 24) e poi con il d.lgs. n. 152/2006 (art. 205), ha inteso fissare degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, pena l’applicazione di sanzioni a carico degli enti inadempienti.

In particolare, ai sensi dell’art. 205, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, in ogni comune doveva essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

L’art. 32, comma 2, della L. n. 331/2015, infine, ha stabilito che l’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa (cfr. art. 205 d.lgs. 152/2006), doveva avvenire nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, restando, chiaramente, inteso che la percentuale minima del 65%, se raggiunta, doveva essere mantenuta, anche nei successivi anni, quanto meno allo stesso livello.

Così delineato il quadro normativo e regolamentare, si tratta di verificare se il Comune di Frosinone, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 abbia rispettato il limite minimo del 65% di raccolta differenziata prevista sia dalla legge che dal regolamento comunale.

Orbene, come si evince dai dati tratti dal Catasto Rifiuti dell’ISPRA **(all. 5)**, il quegli anni, il Comune di Frosinone non ha mai conseguito la soglia minima del 65% ex art. 205, comma 1, d.lgs. 152/06 in quanto le percentuali di raccolta differenziata raggiunte sono state le seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| anno | percentuale di RD |
| 2014 | 14,93% |
| 2015 | 14,81% |
| 2016 | 15,43% |
| 2017 | 15,17% |
| 2018 | 47,38% |

Alla luce dei dati dell’ISPRA, elaborati, ai sensi dell’art. 205, commi 3-*quater* e 3-*quinquies* del d.lgs. 152/2006, sulla scorta delle informazioni fornite dallo stesso Comune di Frosinone, risulta documentalmente provato negli anni dal 2014 al 2018 il servizio di gestione dei rifiuti è stato sicuramente effettuato *“in grave violazione della disciplina di riferimento”* (art. 205 d.lgs. 152/2006 e art. 24 del Regolamento comunale TARI).

Pertanto, l’ente resistente avrebbe dovuto correttamente applicare la riduzione obbligatoria prevista dall’art. 1, comma 656, della L. n. 147/2013 e dall’art. 24, comma 3, del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI” e, conseguentemente, richiedere ai contribuenti il pagamento deltributo *“…nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento…”*.

L’assunto, espresso nel provvedimento di diniego del rimborso, secondo cui i capitolati d’appalto relativi all’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani non prevederebbero *“fattispecie legate al mancato raggiungimento di valori percentuali di raccolta differenziata”*, è, innanzi tutto, irrilevante in quanto, come si è visto, le ipotesi di riduzione obbligatoria della tariffa in caso di *“mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero l'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento”*, sono stabilite espressamente dalla legge (cfr. art. 24 d.lgs. n. 22/97 e art. 205 d.lgs. 152/06).

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. [1, commi 656 e 657](https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document), [della L. n. 147/2013](https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document), essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano “ope legis”, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi (cfr. Cass. 17334/2020 e 19767/2020).

Inoltre, vale la pena evidenziare come la Commissione Provinciale Tributaria adìta, con sentenza n. **358/2020 (all. 8)**, in un caso analogo, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento del Comune di Frosinone notificato ad un contribuente che si era autoridotto dell’80% la TARI relativa all’anno 2017, non solo e non tanto in virtù di quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento comunale, ma soprattutto in quanto *“in presenza di una causa normativamente prevista e sulla base del principio di corrispettività che deve presiedere alla prestazione e pagamento di servizi pubblici”*.

Senza considerare, inoltre, che la Corte dei Conti (Sez. Giur. Liguria, sent. 27 maggio 2013 n. 83), ha affermato che il mancato rispetto delle disposizioni di legge da parte dell’appaltatore del servizio, con realizzazione della raccolta differenziata in misure significativamente inferiori a quelle previste dalla legge, e la mancata assunzione da parte degli amministratori di idonei e specifici provvedimenti volti a ricondurre la gestione nell’ambito delle previsioni di legge, arreca alla P.A. *“un danno patrimoniale pari ai maggiori costi sostenuti per il conferimento in discarica di materiale che avrebbe dovuto essere oggetto di raccolta differenziata*” **(all. 9)**.

In ogni caso, la tesi argomentativa del Comune è anche infondata nel merito, in quanto i capitolati di appalto inerenti l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Frosinone, nel periodo in discussione, prevedevano tutti dei livelli minimi di raccolta differenziata.

Infatti, per quanto riguarda il periodo che va dal 23 settembre 2009 (dd n. 2122 cessione ramo d’azienda da ASPICA Srl a Sangalli Giancarlo & C. srl) all’ottobre 2017, il Capitolato relativo alla “Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi complementari di igiene urbana” (CAT.16 CPC 94) approvato con delibera di G.C. n. 425 del 14/11/2005 **(all. 6)**, all’art. 34, prevedeva che *“L’espletamento del servizio di raccolta differenziata…deve avvenire nel rispetto degli obiettivi e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 22/97 e con le modalità previste dallo stesso decreto…”* (cfr. in particolare l’art. 24 del d.lgs. 22/97 circa le percentuali minime di R.D.).

Allo stesso modo, per quanto riguarda il 2018, il “Capitolato Speciale d’Appalto – Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini. Allegati tecnici 1-19” del dicembre 2014, **(all. 7)**, l’allegato 2, prevedeva una percentuale minima di R.D. che andava dal 50% al 65%.

Da tutto quanto precede, il diniego della richiesta di rimborso parziale della TARI relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risulta palesemente illegittimo e, pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione dell’80% delle somme a tale titolo versate.

**P.Q.M.**

si chiede di voler dichiarare l’illegittimità e/o annullare l’atto impugnato e, per l’effetto, condannare il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., alla restituzione in favore del sottoscritto della TARI versata in eccesso relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a complessivi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo.

Con condanna del Comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio.

\*\*\*

Si depositano i seguenti documenti:

1) Richiesta di rimborso TARI presentata in data………………..;

2) Versamenti TARI eseguiti in relazione agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

3) Nota del Comune di Frosinone prot. n…………..del……………………, notificata via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il…………………………….;

4) “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 19.5.2014;

5) Dati relativi alla raccolta differenziata del Comune di Frosinone tratti dal Catasto nazionale dei rifiuti (ISPRA) tratti dal sito internet <https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>;

6)“Capitolato di gara per l’affidamento dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi complementari di igiene urbana” approvato con delibera di G.C. n. 425 del 14.11.2005;

7) “Capitolato Speciale d’Appalto – Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini” con relativi “Allegati Tecnici” del dicembre 2014;

8) Sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Frosinone n. **358/2020;**

9) Sentenza della Corte dei Conti Sez. Giur. Liguria, 27 maggio 2013 n. 83.

**Istanza di discussione in pubblica udienza**

Si chiede, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/1992, che il presente ricorso venga discusso in pubblica udienza.

Frosinone,……………………

(sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .q.)

**Istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/92**

**e proposta di mediazione**

Il sig. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (cod. fisc……………………….), nato a………………………….. e residente a………………………., nella qualità di legale rappresentante p.t. del………………………………. (cod. fisc……………………..), con sede in Frosinone…………………………………..,

chiede

al Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, di accogliere in via amministrativa le richieste indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte.

Ai fini della presente procedura di reclamo, si precisa che il valore della controversia, calcolato ai sensi dell’art.17-*bis* del d.lgs. 564/92, è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Frosinone,…………………………..

(sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.q.)

Il presente documento si compone di 8 pagine di cui le prime 7 dedicate al ricorso e pag.8 dedicata all’istanza di reclamo e mediazione